

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNI, BARBARESCHI, CALEARO CIMAN, CASTIELLO, CATANOSO  
GENOESE, GALATI, GERMANÀ, GOLFO, LO MONTE, MANCUSO,  
MARCAZZAN, RAMPPELLI, RAZZI, RUVOLO, SCALERA, SCILIPOTI,  
SPECIALE, TORRISI, TORTOLI, TRAVERSA, ZACCHERA**

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

*Presentata il 7 aprile 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, si propone e ha ad oggetto la tutela dell'integrità psico-fisica di tutti i cittadini, anche dal rischio amianto, nonché il definitivo rifiuto di

ogni forma di discriminazione per i lavoratori italiani residenti nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale in relazione ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007.

Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908 che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa

da Società anonima *The British Asbestos company Limited* contro Pich avvocato Carlo, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che « le acquisizioni del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone », e già in quegli anni il professor Scarpa presso il Policlinico di Torino aveva avuto modo di diagnosticare gli effetti nefasti dell'amianto sulla salute umana.

La Corte di cassazione, sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008, così testualmente recita: « Il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442, in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate ».

Se dunque il rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto è oggetto di pronuncia della giurisprudenza e di regio decreto già nel 1909, al quale fecero seguito il regolamento di cui al decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, e le tabelle di cui al regio decreto n. 1720 del 1936, e se la Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana » (articolo 41, secondo comma), con tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4), non si può non ritenere sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre (nell'accezione meglio illustrata in « Patologie ambientali e lavorative. MCS-Amianto e giustizia », di Ezio Bonanni e Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si fonda la presente proposta di legge.

Perché tante, troppe volte, le regioni d'Italia a statuto speciale, ma ancora più la Sicilia, nel dolente Mezzogiorno, in un contesto nel quale sembrano prevalere i particolarismi e le voglie di secessione, che giungono dal nord Italia e che non sono da noi condivise, sono state oggetto di discriminazione, non più tollerabile.

L'amianto è il caso paradigmatico di questa duplice discriminazione di cui sono parte lesa i lavoratori siciliani, ma anche gli altri lavoratori delle regioni a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, queste ultime non per responsabilità nazionale (si pensi all'assenza del registro dei mesoteliomi nella provincia autonoma di Bolzano, che non ottempera a una disposizione di legge).

Il legislatore italiano nel dopoguerra è rimasto a lungo silente e in previsione dell'aumento del numero delle patologie asbesto correlate tra i lavoratori dell'industria privata si è preoccupato soltanto della stabilità di bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL), e con l'articolo 153 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che riproduceva una norma antecedente, confermava l'obbligo degli imprenditori a un premio supplementare cosiddetto « dell'asbestosi », che l'ente avrebbe incamerato per poter pagare le rendite ai malati e ai familiari delle vittime: « I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegata n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. », così contraddicendo il precetto costituzionale, che sopra abbiamo richiamato.

Nel silenzio del legislatore italiano le istituzioni comunitarie sono intervenute con la direttiva 477/83/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, « Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro », con termine per gli Stati membri fino al 1° gennaio 1987 per recepirne le norme, e in seguito all'inadempimento della Repubblica italiana la Commissione europea ha avviato d'ufficio la procedura di infrazione n. 240 del 1989, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990, e che reca il seguente tenore letterale: « ... la Corte dichiara e statuisce:

1) la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE ».

La Corte di giustizia rendeva la seguente motivazione:

« 1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989,

la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell'amianto, necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 263, pagina 25), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.

2. L'articolo 18, numero 1, della direttiva 83/477, già citata dispone, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° gennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto, la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990. A norma del numero 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla direttiva.

3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso.

4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.

5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un'iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessarie per attuare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavoratori, tra le quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione.

6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.

7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione dell'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE ».

Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il decreto legislativo n. 277 del 1991, e fu promulgata la legge 27 marzo 1992, n. 257 (« Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto »), con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all'amianto e che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposi-

zione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto-correlate (articolo 13, comma 7).

La Corte costituzionale prima (sentenza n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 4913 del 2001) e ancora la Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 2002) hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto (come precisato in « Patologie ambientali e lavorative. MCS-Amianto e giustizia », di Ezio Bonanni e Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva medica, Torino, gennaio 2011, con ampio richiamo alla letteratura scientifica) (riferimenti bibliografici: Battista G., Belli S., Comba P., Fiumalbi C., Grignoli M., Loi F., Parades I., « *Mortality due to asbestos-related causes among railway carriage construction and repair workers*. — Mortalità dovuta a cause correlate all'asbesto tra i lavoratori della costruzione di vetture ferroviarie e della loro riparazione ». *Occup. Med. (Lond)*. 49, 536-539, 1999; Becker N., Berger J., Bolm-Audorff U., *Asbestos exposure and malignant lymphomas — a review of the epidemiological literature*. — Esposizione ad asbesto e linfomi maligni — una rassegna della letteratura epidemiologica. *Int. Arch. Occup. Environ. Health*. 74, 459-469, 2001. *Review*; Cotruvo J. A., *Commentary: Asbestos in Drinking Water: A Status Report*; Commentario: Asbesto nell'acqua da bere: un rapporto sullo stato dell'arte. *Environ. Health Perspect.* 53, 181-183, 1983; T. J. Delahunty & D. Hollander, *Toxic effect on rat small intestine of chronic administration of asbestos in drinking water*. — Effetto nocivo sull'intestino tenue del ratto da somministrazione cronica di asbesto nell'acqua da bere. *Toxicol Letters*, 39, 205-209, 1987; Donham K. J., Berg J. W., Will L. A., Leininger J. R., *The Effects of long-Term ingestion of Asbestos on the Colon of F344 Rats*. — Gli effetti dell'ingestione prolungata di asbesto sul colon di ratti F344 *Cancer* 45, 1073-1084, 1980; Hallenbeck W. H., Hesse C. S., *A review of the health effects of ingested asbestos*. — Una rassegna degli effetti sulla salute del-

l'asbesto ingerito *Rev. Environ. Health* 2, 157-166, 1977; Kagan E., Jacobson R. J., *Lymphoid and plasma cell malignancies: asbestos-related disorders of long latency*. — Tumori maligni di cellule linfoidi e di plasmacellule: disturbi correlati all'asbesto con una lunga latenza. *Am J Clin Pathol* 80, 14-20, 1983; Kagan E., Jacobson R. J., Yeung K. Y., Haidak D. J., Nachnani G. H. *Asbestos-associated neoplasms of B cell lineage*. — Neoplasie asbesto-correlate della linea cellulare B. *Am J Med* 67, 325-330, 1979; Pepelko W. E., *Effect of exposure route on potency of carcinogens*. — Effetto della via di esposizione sulla potenza dei cancerogeni *Regulat. Toxicol. Pharmacol.*, 13, 3-17, 1991; Waxweiler R., Robinson C., *Asbestos and non-Hodgkin's lymphoma*. — Asbesto e linfoma non-Hodgkin. *Lancet*. 1(8317), 189-190, 1983) comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali e comunitari, con « una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni (...) in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'articolo 38 della Costituzione — in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività lavorativa » (Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 4913 del 2001, e con stessa formulazione finale Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2002 e corte di appello di Perugia, sentenza n. 441 del 2008, passata in giudicato).

In Italia l'INAIL, secondo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e le tabelle delle malattie professionali, recentemente aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2008 ed entrato in vigore il 22 aprile 2008, riconosce come causate dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie:

a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);

b) mesotelioma pleurico (C45.0);

c) mesotelioma pericardico (C45.2);

d) mesotelioma peritoneale (C45.1);

e) mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (C45.7);

f) carcinoma polmonare (C34);

g) malattie da asbesto.

In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro al polmone e per il mesotelioma al 1994, per le placche pleuriche soltanto al 2008, delle quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l'indennizzabilità a carico dell'ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della prova a carico del prestatore d'opera al fine di ottenere l'indennizzabilità anche per le malattie per le quali sia comunque provata la causa di lavoro, e ciò per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, e dopo con la sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988, che ha dichiarato illegittime costituzionalmente tutte le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che disponevano in senso contrario.

Il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza al 15 giugno 2005, che nel caso di specie deve essere prorogato a un anno dalla data del recepimento della direttiva comunitaria, sia con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio amianto con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione veniva ricono-

sciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003.

Nel citato comma 20 si fa riferimento alle «aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale», solo che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 Maggio 2008, all'articolo 1, comma 1, lettera b), ha stabilito che i benefici possono essere concessi ai lavoratori che «hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992».

Successivamente, le associazioni e i singoli lavoratori con l'assistenza dell'avvocato Ezio Bonanni ricorrevano al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, il quale con sentenza n. 5750 del 2009, «P.Q.M Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione terza *bis* definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL – Direzione centrale prestazioni – ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate».

Nella motivazione della sentenza testualmente: «10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la regione Friuli Venezia Giulia, la cui Associazione Esposti Amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell'Autorità Portuale di Trieste e

dell'Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balanero e Casale Monferrato.

Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la legge regionale n. 22 del 2001 che all'articolo 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell'INAIL.

In particolare la norma ora citata stabilisce che: «1. La regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza».

Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l'interpretazione restrittiva delle norme di cui all'articolo 1 commi 20 e 21 della legge statale offerta dall'amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.

Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte

secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte delle cd. fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono al tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime.

Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla legge n. 247 del 2007, perché è precedente a quest'ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (C. Stato, n. 5095/2007 cit.) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale.

11. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera *b*) l'espressione "nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992"; e nell'atto di cui alla nota INAIL — Direzione Centrale prestazioni — ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l'espressione "nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992", il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992 ».

La nuova direttiva, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza e di cui all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), ora a pieno titolo norme di diritto dell'Unione europea, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, e l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TUE) vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale e comunitaria, le prestazioni previdenziali. Nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione onnicomprensiva, rispetto alle quali è fatto obbligo di eguaglianza e di divieto di discriminazione (articolo 141 del Trattato istitutivo della comunità europea (TCE), ora articolo 157 del TUE), coerentemente con la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di giustizia della Comunità europea con decisione del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, successivamente con decisione del 13 dicembre 2001, nella causa C-206/2000, e in ultimo con decisione del 13 novembre 2008, nella causa C-46/2007, ribadisce il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia di accesso e di determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni diversa regolamentazione come contraria al diritto comunitario. Con quest'ultima sentenza, la Corte di giustizia nel definire la causa C-46/2007, ha condannato la Repubblica italiana per violazione dell'articolo 141 del TCE, (ora articolo 157 del TUE), in quanto le norme del pubblico impiego stabilivano una diversa età pensionabile degli uomini e delle donne, rispettivamente di sessantacinque e di sessanta anni, e soprattutto perché la pensione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), tenendo conto della media

delle retribuzioni percepite negli ultimi anni e dei contributi corrispondentemente versati, deve essere qualificata come retribuzione. L'eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni presuppone identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti pronunce, già quella del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 79/7/CEE e dall'articolo 141 del TCE, che si traduce nel principio di eguaglianza e di non discriminazione in ordine al diritto alla maturazione e all'entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Nello stabilire l'entità delle retribuzioni (nozione di cui all'articolo 141 del TCE, ora articolo 157 del TUE), l'eguaglianza sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi professionali per i dipendenti pubblici femminili.

Al fine di adeguare le norme interne a quelle del diritto dell'Unione europea e internazionale, nel rispetto della gerarchia delle fonti che le pone al vertice, si presenta la proposta di legge, con la quale, oltre al recepimento della direttiva, si propone anche di formulare con forza di atto normativo legislativo la prospettazione del TAR del Lazio, in piena conformità con i principi prima richiamati e con il principio di eguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione proprio anche della Carta costituzionale: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti, anche legislativi, del presidente e dell'assessore competente per il lavoro delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

La proposta di legge, nel recepire la direttiva 2009/148/CE, intende prorogare i

termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il 15 giugno 2005) a un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

La presente proposta di legge si propone altresì l'indicazione di termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e per la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare *sine die* la bonifica nonché di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e con lesione della pubblica incolumità e, con maggiori oneri sociali e sanitari.

La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato e permetterà un conseguente risparmio in spese legali e in prevedibili condanne degli organi di giustizia dell'Unione europea e internazionali, ai quali si sono già rivolti i lavoratori interessati, consentendo l'accredito contributivo dovuto ed evitando anche le azioni di risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9147 del 2009).



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Individuazione e termine  
per il censimento dell'amianto).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

## ART. 2.

*(Riduzione del rischio di esposizione  
all'amianto e termine per la bonifica).*

1. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene.

2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro 1° gennaio 2020.

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).*

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda ».

## ART. 4.

*(Modifica all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).*

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: « nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « e da atti equipollenti che ciascun presidente e assessore competente per il lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale possono emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0049910\*